

# **DISCIPLINARE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI NELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE.**

## ART. 1

- 1 . Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni nelle bacheche di proprietà comunale, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni approvato con atto di C.C. n. 87/1994 e dal presente disciplinare approvato con atto di C.C. n.
2. L' Amministrazione Comunale è competente ad individuare i luoghi ove posizionare le bacheche , nonché ad aumentare o ridurre il numero delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale ha l'uso esclusivo di due bacheche: una per fini istituzionali e una per il Difensore Civico.

## ART. 2

1. I soggetti ai quali può essere concesso il diritto di affissione nelle bacheche di proprietà comunale sono così individuati:
  - Organi istituzionali
  - Partiti Politici
  - Organizzazioni Sindacali
  - Associazioni di volontariato
  - Associazioni culturali
  - Associazioni sportive

## ART. 3

1. I soggetti interessati all'utilizzazione degli spazi, come sopra individuati, dovranno presentare al Sindaco apposita domanda , firmata da chi è autorizzato a rappresentare legalmente l'organizzazione o l'associazione, contenente i dati del soggetto richiedente e, nel caso di associazioni, una breve descrizione dell'attività di interesse collettivo svolta od un estratto dello Statuto Sociale.
2. L' autorizzazione verrà concessa dal Sindaco, con validità annuale, previo tacita proroga per lo stesso periodo. Nel caso di variazioni, gli interessati dovranno inoltrare domanda alla Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Possono inoltrare domanda i Partiti e movimenti politici rappresentati in C.C. ovvero che abbiano presentato in forma autonoma o associata propri candidati alle elezioni amministrative precedenti.

4. Possono inoltrare domanda i Sindacati nazionali pluriconfederali maggiormente rappresentativi (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. )
5. L'Amministrazione Comunale garantirà inoltre n. 1 bacheca per le Associazioni di Volontariato, n. 1 bacheca per le Associazioni Culturali e n. 1 bacheca per le Associazioni Sportive, concesse in autogestione.
6. L'affissione nelle bacheche per le associazioni, così come individuate al punto 5, verrà concessa dall'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al punto 2, in autogestione. A tale scopo le Associazioni, di cui al punto 5, preliminarmente all'inoltro delle domande, dovranno individuare un loro coordinatore e comunicare il nominativo all'Amm.ne Com.le. Il coordinatore dovrà garantire per tutte le Associazioni il diritto di affissione, con sistema di rotazione interno, nel caso di più richieste.

#### ART. 4

1. Il soggetto autorizzato all'affissione dovrà provvedere a tenere in buono stato la bacheca concessa, nonché, se munita di chiusura, a conservare con diligenza la chiavi ed a riconsegnarla al Comune al termine del periodo di concessione.
2. Le pubblicazioni, articoli o quanto altro affisso in bacheca dovrà contenere informazione di interesse pubblico e collettivo.
3. Non è consentita in nessun caso l'esposizione di materiale che contenga forme di pubblicità, anche occulta, a favore di privati od offerte commerciali.

#### ART. 5

1. Il concessionario è unico responsabile del materiale affisso.
2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa il contenuto di quanto esposto.

#### ART. 6

Oltre a quanto previsto dall'art. 4, la violazione di quanto disposto con il presente disciplinare comporterà la revoca della concessione di affissione, nonché l'impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione prima di SEI mesi dalla data della revoca.

#### ART. 7

Il soggetto concessionario dovrà provvedere al versamento della relativa imposta, se dovuta e con l'eventuale riduzione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulle pubbliche

affissioni e dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

## ART. 8

Per tutto quanto non previsto e non sanzionato, nel presente disciplinare, si richiamano le norme legislative e regolamentari in materia di pubbliche affissioni.